

Codice A1500A

D.D. 15 maggio 2020, n. 291

Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale.



ATTO N. DD-A15 291

DEL 15/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di esami finali e composizione delle commissioni esaminatrici del sistema piemontese della formazione professionale.

Visti

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 marzo e 1 e 26 aprile 2020, che dispongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro", che demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

la Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 127 del 03 aprile 2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Prime disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro";

l'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19 e recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning;

la Determinazione del Settore standard formativi e Orientamento professionale n. 152 del 27 aprile 2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.D. n. 127 del 03 aprile 2020. Disposizioni straordinarie in materia di formazione a distanza per la formazione regolamentata";

la Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 257 dell'11 maggio 2020, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020";

il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, di cui al D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005;

l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 nel cui ambito di applicazione rientrano, per l'anno scolastico 2019-2020, le classi terze dei corsi di qualifica erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà, come stabilito nelle norme transitorie del d.lgs. 16 aprile 2017, n. 61, in particolare dall'art. 14, comma 1 lettera b);

la D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085 di approvazione dello schema di Accordo triennale con l'U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione, a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/17 e 2017/18, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87, sottoscritto in data 3 marzo 2015;

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che individua "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 recante "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

la D.G.R. 2 agosto 2006, n. 152, recante il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, in particolare l'art. 24 sulle modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni e della nomina delle commissioni esaminatrici e l'art. 14 sui riconoscimenti;

la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, Capo XI, art. 59 che sostituisce integralmente l'art. 24 della citata l.r. 63/95;

la D.G.R. 27 luglio 2011, n. 31-2441 che in attuazione della l.r. 22/2009, art. 59, introduce la nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici;

la D.G.R. 22 febbraio 2016, n. 27-2947 che stabilisce criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici ex D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011;

la D.D. 7 febbraio 2012, n. 58 di approvazione delle "Disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici";

la Legge 28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che prevede l’implementazione di un sistema pubblico di certificazione delle competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale”, in particolare l’art. 4, commi dal 64 al 68;

il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 che definisce, tra gli altri, gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma della legge 92/2012, individuando le Regioni tra gli enti titolari del sistema nazionale di certificazione, relativamente alle qualificazioni regionali;

il Decreto del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

la D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448 di approvazione dei “Nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della D.G.R. 152-3672 del 02/08/2006”;

la D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 19-3099, che nell’innovare il sistema delle Commissioni tecniche regionali afferenti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Standard Formativi e Orientamento professionale, individua la Commissione standard quale organo collegiale di consultazione per le attività di evoluzione e implementazione del sistema;

il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”, in particolare rispetto alla composizione delle commissioni esaminatrici;

la D.D. 23 gennaio 2018, n. 46, di approvazione della nuova composizione delle commissioni esaminatrici nominate dalla Regione Piemonte al termine dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Richiamato

che la D.G.R. n. 2-1114/2020, al fine di rispondere con strumenti agili e flessibili all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali, demanda alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari, nell’ambito della legge regionale 63/1995, per fornire indicazioni riguardo alla prosecuzione delle attività, anche in materia di formazione, agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese;

Dato atto che

l’art. 59 della l.r. 22/2009 ha sostituito completamente l’art 24 della l.r. 63/95, demandando alla Giunta regionale la disciplina della composizione, delle modalità di funzionamento e dell’entità dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

in attuazione della l.r. 22/2009, la Giunta regionale ha introdotto la nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici con D. G. R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, che è attualmente la norma di riferimento per la nomina e la composizione delle commissioni d’esame;

Considerato

il permanere di una situazione critica sul territorio piemontese, particolarmente colpito dalla pandemia e le segnalazioni pervenute all'amministrazione dagli enti accreditati del sistema della formazione, dai privati cittadini e dagli allievi, riguardo alle difficoltà incontrate nella fruizione della formazione in modalità a distanza;

che l'impossibilità di seguire le attività formative in presenza è stato un elemento nuovo e dirompente nella vita quotidiana delle famiglie e che i risultati di apprendimento, per gli allievi di qualunque fascia d'età, sono condizionati fortemente da fattori socio-economici, geografici e legati alle condizioni abitative, quali la disponibilità di connettività infrastrutturale, dispositivi adeguati e spazi, in rapporto al numero di persone coabitanti;

Valutato

pertanto necessario adottare misure straordinarie e urgenti che consentano di procedere con l'accertamento e la certificazione delle competenze acquisite in esito alle attività formative, per l'anno formativo 2019-20, tenendo in considerazione le oggettive difficoltà affrontate da tutto il sistema della formazione professionale;

Considerato

che il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 prevede per l'esame di Stato dell'istruzione una semplificazione rispetto sia alle prove d'esame sia alla composizione delle commissioni esaminatrici, riducendo il numero di prove e prevedendo in particolare la nomina di un solo membro esterno con ruolo di Presidente e di commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede d'esame;

che in data 28.04.2020 il Coordinamento tecnico delle Regioni ha concordato di adottare, per gli esami finali dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale, una semplificazione delle prove, prevedendo un colloquio e eventualmente una prova pratica;

Ritenuto

pertanto, per l'a.f. 2019/2020, per tutti i corsi finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, che si chiudono con un esame finale alla presenza della Commissione esaminatrice, di derogare all'utilizzo delle prove standard presenti nel Repertorio e di stabilire che le prove di agenzia devono essere progettate secondo le nuove modalità semplificate;

di rendere pertanto disponibili nel Repertorio regionale nuove prove standard, denominate "COVID-19", da associare ai percorsi che prevedono prova standard o prova standard a criteri unificati;

di definire che la prova COVID-19 è composta da due griglie di osservazione: una per valorizzare il percorso svolto espresso con i crediti valutativi e l'altra per valutare l'esame;

di stabilire che la prova d'esame è costituita da un unico colloquio nel quale il candidato è chiamato a dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali avvenuta durante il percorso formativo, anche a partire da quanto appreso nello svolgimento del project work e dalle eventuali esperienze di stage/alternanza/apprendistato e, laddove possibile, parte del colloquio può anche essere costituito da:

- una dimostrazione pratica eseguita in laboratorio;
- la presentazione di un manufatto preparato in un momento precedente all'esame;
- l'esposizione di un progetto elaborato precedentemente all'esame;

Ritenuto opportuno

che le prove di agenzia già validate devono essere riprogettate secondo gli stessi elementi previsti per le prove standard COVID-19 (con due sole griglie di osservazione) e devono essere ripresentate per la validazione della Regione Piemonte, a garanzia di pari trattamento degli allievi;

Ritenuto necessario

stabilire criteri straordinari per la composizione delle commissioni d'esame di tutti i corsi finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino;

stabilire, in particolare, che le commissioni d'esame siano composte a garanzia di terzietà, oggettività, collegialità da un presidente nominato come membro esterno e da due membri interni, designati dall'ente formativo tra i suoi docenti, in deroga alla disciplina regionale vigente in materia di commissioni;

in caso di commissioni che accorpano più corsi, che l'ente formativo designi due docenti per ogni corso e che non sia possibile accorpare più di quattro corsi per una sola commissione;

stabilire che le commissioni già nominate prima dell'emergenza COVID-19 siano annullate e nominate secondo la nuova composizione semplificata, a garanzia di pari trattamento per gli allievi;

Richiamato

che il presente provvedimento si applica anche agli esami finali delle classi terze dei corsi di qualifica professionale erogati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, riconosciuti dalla Regione Piemonte o dalla Città metropolitana di Torino;

che sono esclusi dal presente provvedimento i corsi relativi alla formazione regolamentata che prevedono un esame con nomina di una commissione esterna, per i quali sono vigenti le indicazioni della D.D. 152/2020 e resta invariata la composizione della commissione d'esame, disciplinata dalla normativa specifica di settore, nazionale e/o regionale;

che sono escluse dal presente provvedimento le nomine di commissioni d'esame relative ai percorsi IFTS, in ragione del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che prevede specifiche indicazioni sulla composizione di tali commissioni;

che, per la composizione della commissione esaminatrice dei percorsi IFTS, si applicano pertanto le consuete disposizioni della D.D. 23 gennaio 2018, n. 46, mentre restano valide le indicazioni del presente provvedimento relative alla prova di agenzia, che deve essere riprogettata secondo gli stessi elementi previsti per le prove standard COVID-19 (con due sole griglie di osservazione) e devono essere ripresentate per la validazione della Regione Piemonte, a garanzia di pari trattamento degli allievi;

Ritenuto opportuno

di prevedere, in analogia con le scelte del Ministero dell'Istruzione, lo svolgimento delle prove d'esame a partire dalla data che sarà prevista dall'ordinanza ministeriale in via di definizione e che gli esami si svolgano in presenza, compatibilmente con le condizioni stabilite dai D.P.C.M. e dal protocollo nazionale di sicurezza, in via di definizione;

consentire l'erogazione a distanza degli esami per specifiche situazioni di urgenza o necessità, che devono essere rappresentate in tempo utile e comunque prima della richiesta di nomina della commissione, previa valutazione delle condizioni di sostenibilità della fruizione da parte di tutti gli

allievi e nel rispetto delle linee guida operative specifiche che la Regione fornirà;

Richiamato

che per gli esami della formazione regolamentata di cui alla D.D. 152/2020 la suddetta modalità di erogazione è limitata ai casi specifici previsti dagli Accordi in Conferenza delle Regioni;

Ritenuto

di dare priorità agli esami per i quali la commissione è stata nominata prima dell'emergenza COVID-19 e sospesa, previo annullamento e ripresentazione della richiesta secondo la composizione prevista dal presente provvedimento;

che la richiesta delle commissioni di esame potrà essere presentata a partire dal 3 giugno 2020;

che le presenti disposizioni si applicano ai corsi di formazione che rientrano nella disciplina eccezionale della D.D. 127/2020 e successive modifiche;

Acquisito il parere favorevole della Commissione standard riunitasi il 7 maggio 2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- per l'a.f. 2019/2020, di derogare all'utilizzo delle prove standard presenti nel Repertorio regionale e di stabilire che le prove di agenzia devono essere progettate secondo nuove modalità semplificate per tutti i corsi, finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, che si chiudono con un esame finale alla presenza della Commissione esaminatrice;

- di rendere pertanto disponibili nel Repertorio regionale nuove prove standard, denominate "COVID-19", da associare ai percorsi che prevedono prova standard o prova standard a criteri unificati;

- di definire che la prova COVID-19 è composta da due griglie di osservazione: una per valorizzare il percorso svolto espresso con i crediti valutativi e l'altra per valutare l'esame;

- di stabilire che la prova d'esame è costituita da un unico colloquio nel quale il candidato è chiamato a dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali avvenuta durante il percorso formativo, anche a partire da quanto appreso nello svolgimento del project work e dalle eventuali esperienze di stage/alternanza/apprendistato e, laddove possibile, parte del colloquio può anche essere costituito da:

- una dimostrazione pratica eseguita in laboratorio;
- la presentazione di un manufatto preparato in un momento precedente all'esame;
- l'esposizione di un progetto elaborato precedentemente all'esame;

- di stabilire che le prove di agenzia già validate devono essere riprogettate secondo gli stessi elementi previsti per le prove standard COVID-19 (con due sole griglie di osservazione) e devono essere ripresentate per la validazione della Regione Piemonte, a garanzia di pari trattamento degli allievi;

- di adottare criteri straordinari per la composizione delle commissioni d'esame di tutti i corsi finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino;

- di stabilire, in particolare, che le commissioni d'esame sono composte a garanzia di terzietà, oggettività, collegialità da un presidente nominato come membro esterno e da due membri interni, designati dall'ente formativo tra i suoi docenti, in deroga alla disciplina regionale vigente in materia di commissioni;

- di stabilire, in caso di commissioni che accorpano più corsi, che l'ente formativo designi due docenti per ogni corso e che non sia possibile accorpare più di quattro corsi per una sola commissione;

- di stabilire che le commissioni già nominate prima dell'emergenza COVID-19 e sospese, siano annullate e nominate secondo la nuova composizione semplificata, a garanzia di pari trattamento per gli allievi;

- che il presente provvedimento si applica anche agli esami finali delle classi terze dei corsi di qualifica professionale erogati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, riconosciuti dalla Regione Piemonte o dalla Città metropolitana di Torino;

- che sono esclusi dal presente provvedimento i corsi relativi alla formazione regolamentata che prevedono un esame con nomina di una commissione esterna, per i quali sono vigenti le indicazioni della D.D. 152/2020 e resta invariata la composizione della commissione d'esame, disciplinata dalla normativa specifica di settore, nazionale e/o regionale;

- che sono escluse dal presente provvedimento le nomine di commissioni d'esame relative ai percorsi IFTS, in ragione del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che prevede specifiche indicazioni sulla composizione di tali commissioni;

- che, per la composizione della commissione esaminatrice dei percorsi IFTS, si applicano pertanto le consuete disposizioni della D.D. 23 gennaio 2018, n. 46, citata in premessa, mentre restano valide le indicazioni del presente provvedimento relative alla prova di agenzia, che deve essere riprogettata secondo gli stessi elementi previsti per le prove standard COVID-19 (con due sole griglie di osservazione) e devono essere ripresentate per la validazione della Regione Piemonte, a garanzia di pari trattamento degli allievi;

- di prevedere, in analogia con le scelte del Ministero dell'Istruzione, lo svolgimento delle prove d'esame a partire dalla data che sarà prevista dall'ordinanza ministeriale in via di definizione e che gli esami si svolgano in presenza, compatibilmente con le condizioni stabilite dai D.P.C.M. e dal protocollo nazionale di sicurezza, in via di definizione;

- di consentire l'erogazione a distanza degli esami per specifiche situazioni di urgenza o necessità,

che devono essere rappresentate in tempo utile e comunque prima della richiesta di nomina della commissione, previa valutazione delle condizioni di sostenibilità della fruizione da parte di tutti gli allievi e nel rispetto delle linee guida operative specifiche che la Regione fornirà;

- che per gli esami della formazione regolamentata di cui alla D.D. 152/2020 la modalità di erogazione dell'esame a distanza è limitata ai casi specifici previsti dagli Accordi in Conferenza delle Regioni;
- di dare priorità agli esami per i quali la commissione è stata nominata prima dell'emergenza COVID-19 ed è stata sospesa, previo annullamento e ripresentazione della richiesta secondo la composizione prevista dal presente provvedimento;
- che la richiesta delle commissioni di esame potrà essere presentata a partire dal 3 giugno 2020;
- di stabilire che le presenti disposizioni si applicano ai corsi di formazione che rientrano nella disciplina eccezionale della D.D. 127/2020 e successive modifiche;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio